

**Circolare n. 17/2012 – Assunzioni agevolate per giovani e donne, FAQ dell'INPS su alcuni chiarimenti attinenti gli incentivi.**

L' INPS con delle FAQ pubblicate il 30 ottobre 2012 ha risposto a dei quesiti attinenti le sopraccitate agevolazioni, cfr circolare n. 16, che andremo ad elencare:

- **DOMANDA:** il Decreto 5 ottobre 2012 prevede incentivi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato?
- **RISPOSTA:** No, è possibile però assumere a termine per un periodo anche molto breve, per poi trasformare il rapporto a tempo indeterminato se ricorrono tutti gli altri presupposti; il bonus è di € 12.000,00.
- **DOMANDA:** è possibile richiedere il contributivo per la trasformazione a tempo indeterminato di un'assunzione a termine effettuata successivamente alla data del 17 ottobre 2012?
- **RISPOSTA:** Sì, il DM del 5 ottobre 2012 non richiede che il rapporto a termine da trasformare sia già in essere al momento dell'entrata in vigore del decreto stesso.
- **DOMANDA:** la mancata erogazione degli incentivi è causa di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato stabilizzato o trasformato, o delle assunzioni a termine effettuate?
- **RISPOSTA:** No, la mancata erogazione degli incentivi per esaurimento dei fondi o per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per l'erogazione degli incentivi non è causa di risoluzione dei rapporti di lavoro instaurati.
- **DOMANDA:** ho un apprendista alle mie dipendenze, se lo stabilizzo posso avere l'incentivo di € 12.000,00 previsto dal decreto del Ministero del Lavoro del 5 ottobre 2012?
- **RISPOSTA:** No, perché si tratta di un rapporto a tempo indeterminato e il decreto non lo comprende tra i rapporti suscettibili di stabilizzazione.
- **DOMANDA:** il contratto di apprendistato può usufruire degli incentivi dei contratti a tempo indeterminato, visto che a livello normativo è considerato un contratto a tempo indeterminato?
- **RISPOSTA:** No, perché il rapporto di apprendistato, anche se costituisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non costituisce una forma di lavoro stabile perché consente al datore di interrompere il rapporto di lavoro terminato il periodo di formazione.
- **DOMANDA:** mi spetta il bonus di € 12.000,00 se stabilizzo un somministrato?
- **RISPOSTA:** No, il rapporto di somministrazione non è previsto dal DM del 5 ottobre 2012 come presupposto della stabilizzazione; è possibile però assumere con un contratto a termine anche breve e poi trasformarlo a tempo indeterminato, se ricorrono tutti gli altri presupposti, il bonus è di € 12.000,00.
- **DOMANDA:** ha diritto all'incentivo la cooperativa che stabilizzi un socio di lavoro con cui intercorreva un rapporto di lavoro a termine o di collaborazione? Gli incentivi spettano anche per assunzioni di soci di lavoro nelle cooperative?
- **RISPOSTA:** Sì, ha diritto all'incentivo.
- **DOMANDA:** si ha diritto agli incentivi se si stabilizza un rapporto di lavoro a chiamata (intermittente) a tempo determinato?
- **RISPOSTA:** Sì, purché si effettui la trasformazione in un normale rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- **DOMANDA:** se un'azienda ha un dipendente con un contratto a tempo determinato e intende stabilizzarlo, ai fini dell'incentivo straordinario, può trasformare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato anche prima della naturale scadenza del contratto a tempo determinato?

- RISPOSTA: Sì, ovviamente la trasformazione deve decorrere entro la scadenza del decreto, la domanda può essere presentata solo dal giorno di decorrenza della trasformazione.
- DOMANDA: è possibile usufruire dell'incentivo in caso di nuove assunzioni a tempo determinato di cui alla lettera b) dell'art. 2 del decreto 5 ottobre 2012 effettuate con orario di lavoro a tempo parziale?
- RISPOSTA: No, la lettera b) del decreto prevede che le nuove assunzioni a termine siano effettuate con orario normale di lavoro di cui all'art. 3 del DL n. 66 del 2003.
- DOMANDA: è possibile usufruire degli incentivi in caso di stabilizzazione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo parziale?
- RISPOSTA: Sì, l'art. 2, lett. A) del decreto, prevede che la trasformazione o la stabilizzazione operino con riferimento alle assunzioni con contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, purché di durata non inferiore alla metà dell'orario normale di lavoro di cui all' art. 3 DL n. 66 del 2003.
- DOMANDA: è possibile usufruire degli incentivi in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro a termine per sostituzione maternità (art. 4 DL 151/2001)?
- RISPOSTA: Sì.
- DOMANDA: si possono cumulare gli incentivi previsti da DM 5 ottobre 2012 con quelli previsti per l'assunzione di lavoratori in mobilità?
- RISPOSTA: Sì.
- DOMANDA: una lavoratrice assunta con contratto a tempo determinato e parziale di 15 ore settimanali, dalle liste di mobilità, viene successivamente impiegata 24 ore e dopo una settimana il contratto viene trasformato a tempo indeterminato: il datore continua a usufruire degli sgravi della mobilità cumulandoli con il contributo di euro 12.000,00?
- RISPOSTA: Sì, se 24 ore sono almeno la metà dell'orario normale di base del CCNL applicato.
- DOMANDA: un'azienda ha in forza un dipendente con contratto a tempo determinato a chiamata. Se il rapporto cessa e il lavoratore viene riassunto con contratto a tempo indeterminato a 20 ore, potrebbe rientrare nella casistica di "incentivi alla trasformazione dei contratti a tempo determinato di giovani e donne in contratti a tempo indeterminato (con riferimento a contratti in essere o cessati da non più di sei mesi)"?
- RISPOSTA: Sì, se le 20 ore rappresentano la metà dell'orario normale secondo la disciplina applicabile allo specifico rapporto di lavoro.
- DOMANDA: come si considera l'incremento della media occupazionale? Per gruppo di impresa? Per singola società? Per unità locale?
- RISPOSTA: per singola società.
- DOMANDA: per la valutazione dell'incremento della media occupazionale, considero tutti i lavoratori, solo quelli a tempo indeterminato, solo quelli a termine, solo quelli subordinati ecc..?
- RISPOSTA: tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti, in caso di sostituzione si conteggiano i sostituiti e non i sostituti.
- DOMANDA: come si considerano i lavoratori per il computo dell'incremento occupazionale?
- RISPOSTA: in unità di lavoro annuo, il lavoratore a tempo pieno per un anno ha valore "1", il lavoratore part time impiegato per un anno vale una frazione di "1", il lavoratore a tempo pieno impiegato per meno di un anno vale una frazione di "1".

Roma, 21/12/2012